



Ambasciata d'Italia Tunisi



Ufficio di Cooperazione

SCHEDA ILLUSTRATIVA  
STRUMENTO FINANZIARIO PREVISTO DALLA LEGGE SULLA  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  
PER LA PROMOZIONE DELLE IMPRESE MISTE NEI PVS

(Art. 7 L. 49/87)

L'art. 7 della L. 49/87 ha previsto uno strumento specifico per la promozione delle imprese miste nei PVS<sup>1</sup>. Di seguito è illustrato lo strumento così come è stato ridisegnato dalla Delibera CIPE del 6 novembre 2009 e dalla Delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del 15 marzo 2010.

La scheda è articolata in: i) benefici finanziari; ii) eleggibilità dei paesi; iii) eleggibilità dei promotori italiani; iv) eleggibilità dei progetti; v) eleggibilità dei settori; vi) procedure.

✘ **Benefici.** Lo strumento prevede un finanziamento a credito agevolato di una parte del capitale di rischio del socio italiano. Le condizioni del credito sono:

- La percentuale massima finanziabile è il 70% del capitale di rischio italiano con un tetto di 5 milioni di Euro;
- Il capitale di rischio finanziabile è quello sotto forma di conferimenti in denaro (non sono quindi ammissibili conferimenti in natura, tipo impianti di seconda mano);
- Il tasso di interesse del credito è pari al **15% del tasso di riferimento** stabilito dal MEF le operazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 (credito agevolato al settore industriale) vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
- il periodo di rimborso del credito varia da un minimo di 3 anni a un massimo di 10 anni;
- il credito è assortito di un periodo di grazia per capitale e interessi che varia da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni.

---

<sup>1</sup> Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS [ora CIPE] stabilirà: a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo; b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tenere conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale; c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale [ora Artigiancassa]. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

- ✘ **Eleggibilità dei Paesi.** I paesi eleggibili sono identificati dal Comitato direzionale sulla base delle priorità fissate dalla programmazione della cooperazione allo sviluppo. La Tunisia rientra fra i paesi eleggibili.
- ✘ **Eleggibilità dei promotori italiani.** Le imprese eleggibili sono quelle di diritto italiano che rispondano ai seguenti requisiti:
  - Siano attive da almeno 3 anni nel settore in cui si intende promuovere l'impresa mista;
  - Posseggano i requisiti di carattere generale per l'affidamento di contratti pubblici<sup>2</sup>.
- ✘ **Eleggibilità dei progetti.** I progetti di imprese miste eleggibili al beneficio sono:
  - Costituzione di nuove imprese o riabilitazione/ampliamento di imprese preesistenti;
  - Imprese già legalmente costituite;
  - Imprese in cui la partecipazione del socio italiano e del socio tunisino non sia inferiore rispettivamente al 20% e al 25%;
  - Progetti che non si configurino come delocalizzazione di imprese italiane<sup>3</sup>;
  - Progetti finanziariamente sostenibili.

**NB Il partner locale può essere pubblico o privato.**

- ✘ **Eleggibilità dei settori.** I settori eleggibili al beneficio sono:
  - Il settore primario e la relativa **industria di trasformazione** dei prodotti locali;
  - L'artigianato basato sulla valorizzazione delle materie prime locali;
  - I pubblici servizi (energia, comunicazioni, acqua, trasporti, gestione rifiuti);
  - La micro-finanza;
  - I servizi alla micro-impresa;
  - Le attività commerciali locali;
  - Le attività commerciali internazionali inquadrabili nella logica del "commercio equo e solidale";
  - Le attività turistiche sostenibili. In Tunisia questo tipo di turismo potrebbe essere quello basato sulla valorizzazione dei territori;
  - Le attività per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Un modo di valorizzare questo patrimonio è sicuramente quello di promuovere un turismo sostenibile.
- ✘ **Procedura.** La procedura normale per accedere al beneficio è la seguente:

---

<sup>2</sup> Art. 38 del DL 163/2006.

<sup>3</sup> I benefici e le agevolazioni [...], non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. (art. 1 comma 12 L. 80/2005)

- Il promotore italiano presenta la domanda alla DGCS. La domanda va corredata di opportuna documentazione. **NB: Per ricevere informazioni aggiornate sulla documentazione e su eventuale modellistica, riferirsi sempre all'Uff. VIII, il cui indirizzo è il seguente: Ministero Affari Esteri – DGCS – Ufficio VIII, P.le della Farnesina 1 – 00194 Roma. Tel. 06 3691 5138 E-mail: dgcs8@esteri.it**
- La DGCS-Uff. VIII, entro 7 giorni dalla ricezione, verifica la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione e, nell'eventualità di carenze documentali, comunica al richiedente la richiesta di integrazione;
- Entro 60 giorni dalla ricezione **completa** della domanda, la DGCS completa l'istruttoria e presenta la proposta di finanziamento al Comitato direzionale (organo deliberante della Cooperazione);
- Il Comitato direzionale si pronuncia nella prima seduta utile. **NB. In condizioni normali il Comitato si riunisce mensilmente, ma può succedere che questa scadenza sia dilatata);**
- Se il Comitato direzionale si pronuncia favorevolmente, la DGCS chiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di emanare il decreto di concessione del credito. Il decreto determina le condizioni del credito agevolato, ivi comprese le eventuali garanzie di finanziamento. **NB. Tale decreto di norma è emesso entro 30 giorni dal parere del Comitato;**
- Entro 180 giorni dall'emissione del decreto del MEF, il Gestore del fondo (attualmente Artigiancassa) stipula col promotore il contratto di finanziamento;
- L'erogazione del credito è effettuata secondo i termini previsti dal contratto di finanziamento ed è comunque subordinata all'effettiva costituzione dell'impresa mista.